

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ZONA EDUCATIVA VALDINIEVOLE

Comuni di: Montecatini Terme, Monsummano Terme, Buggiano, Pescia, Chiesina Uzzanese,
Lamporecchio, Pieve, Massa e Cozzile, Larciano, Uzzano e Ponte Buggianese

INDICE

TITOLO I

Capo I OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Finalità

Capo II CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI

Art. 3 Classificazione dei servizi

Art. 4 Forme di gestione dei servizi

Art. 5 Partecipazione delle famiglie

Art. 6 Progetto pedagogico e progetto educativo del servizio

Art. 7 Gli orientamenti pedagogici

Art. 8 Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi

Art. 9 Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunali

Art. 10 Organismi di coordinamento gestionale e pedagogico zonali

Art. 11 Funzioni delle aziende unità sanitarie locali

Art. 12 Criteri di accesso ai servizi educativi e sistemi tariffari

Capo III PERSONALE

Art. 13 Personale dei servizi

Art. 14 Formazione

Art. 15 Titoli di studio degli educatori

Art. 16 Titoli di studio del personale ausiliario

Art. 17 Titoli di studio per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico

Art. 18 Requisiti di onorabilità del personale e contrattualistica di riferimento

Capo IV STRUMENTI A SOSTEGNO DELLA SCELTA EDUCATIVA DELLE FAMIGLIE

Art. 19 Carta dei servizi

Art. 20 Elenco comunale degli educatori

Capo V STANDARD E CARATTERISTICHE STRUTTURALI COMUNI AI SERVIZI EDUCATIVI

Art.21 Standard di base e funzionalità degli spazi

Art. 22 Caratteristiche degli spazi esterni

Titolo II NIDO D'INFANZIA

Capo I DEFINIZIONE E REQUISITI STRUTTURALI

Art.23 Nido d'infanzia

Art.24 Caratteristiche degli spazi interni

Art.25 Standard dimensionali per gli spazi interni

Art.26 Organizzazione degli spazi destinati ai bambini

Art.27 Ricettività e dimensionamento

Capo II REQUISITI ORGANIZZATIVI

Art. 28 Modalità di offerta del servizio

Art. 29 Rapporto numerico tra educatori e bambini

Titolo III SERVIZI INTEGRATIVI

Capo I SPAZIO GIOCO

Sezione I Definizione e requisiti strutturali

Art.30 Spazio gioco

Art.31 Caratteristiche degli spazi interni

Art.32 Standard dimensionali per gli spazi interni

Art.33 Organizzazione degli spazi destinati ai bambini

Art.34 Ricettività e dimensionamento

Sezione II REQUISITI ORGANIZZATIVI

Art. 35 Modalità di offerta del servizio

Art. 36 Rapporto numerico tra educatori e bambini

Capo II CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE

Sezione I DEFINIZIONE E REQUISITI STRUTTURALI

Art. 37 Centro per bambini e famiglie

Art. 38 Caratteristiche degli spazi interni

Art. 39 Standard dimensionali per gli spazi interni

Art. 40 Organizzazione degli spazi destinati ai bambini e ai genitori

Art. 41 Ricettività e dimensionamento

Sezione II REQUISITI ORGANIZZATIVI

Art. 42 Modalità di offerta del servizio

Art. 43 Rapporto numerico tra educatori e bambini

Capo III SERVIZIO EDUCATIVA IN CONTESTO DOMICILIARE

Sezione I DEFINIZIONE E REQUISITI STRUTTURALI

Art. 44 Servizio educativo in contesto domiciliare

Art. 45 Spazi interni ed esterni

Sezione II REQUISITI ORGANIZZATIVI

Art. 46 Modalità di offerta del servizio

Art. 47 Disposizioni di carattere organizzativo

Titolo IV CONTINUITA' VERTICALE

Capo I CONTINUITA' VERTICALI

Art 48 Centri educativi integrati zerosei

Art 49 Standard generali

Art 50 Progetto pedagogico ed educativo

Titolo V AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO, ACCREDITAMENTO E FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Capo I AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

Art. 51 Autorizzazione al funzionamento e accreditamento

Art. 52 Requisiti e procedimento di autorizzazione

Art. 53 Requisiti e procedimento per l'accREDITAMENTO

Art. 54 Convenzioni

Capo II OBBLIGHI INFORMATIVI E FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 55 Obblighi informativi dei soggetti titolari e gestori dei servizi educativi

Art. 56 Vigilanza sui servizi educativi

Capo III FINANZIAMENTI PER GLI EDIFICI ADIBITI A SERVIZI EDUCATIVI

Art. 57 Destinazione degli edifici adibiti a servizi educativi

Titolo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 58 Disposizioni transitorie relative ai servizi educativi già autorizzati

Art. 59 Disposizioni transitorie relative agli spazi esterni

Art. 60 Abrogazioni

TITOLO I

Capo I

OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 4 bis della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e al Regolamento attuativo 41/R del 30 luglio 2013 e le successive modifiche della deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2014, n. 471 si definisce il Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia della Zona Valdinievole in un'ottica di sistema pubblico e privato integrato.

Il sistema pubblico integrato dell'offerta di servizi educativi per l'infanzia del territorio Zonale della Valdinievole si compone dei servizi pubblici, anche associati, privati e privati sociali autorizzati ed accreditati.

Art. 2

FINALITA'

1. I servizi educativi per la prima infanzia costituiscono un sistema di opportunità formative ed educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, in una continua sinergia con la cultura ecosistemica, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.
2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
3. La realizzazione delle finalità di cui sopra consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.
4. Il perseguimento di tali finalità sopra citate contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
5. La realizzazione delle finalità sopra citate consegue inoltre dalla contestualizzazione di un complessivo progetto educativo e culturale che i servizi per la prima infanzia sono chiamati ad elaborare "in itinere", ponendosi come contesti e ambiti di relazione e di inclusione sociale, di sperimentazione educativa e pedagogica, di diffusione di una adeguata e qualificata cultura della e sull'infanzia.

6. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché prioritariamente promuovono buone pratiche di continuità pedagogica e progettuale con le scuole dell'infanzia.

Capo II

Caratteristiche generali del sistema integrato dei servizi educativi

Art. 3

Classificazione dei servizi

1. I servizi educativi di cui all'articolo 4 della L.R. 32/2002 costituiscono un sistema integrato e consistono in:
 - a) Nido d'infanzia;
 - b) Servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
 - 1) Spazio gioco;
 - 2) Centro per bambini e famiglie;
 - 3) Servizio educativo in contesto domiciliare.
2. I servizi educativi di cui al comma 1, lettera a), e lettera b), n. 1) e 2) possono essere realizzati anche in luogo di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti, che hanno diritto alla frequenza, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.
3. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia 0-3 anni i servizi di custodia, comunque denominati (es. ludoteca, baby parking, etc.) ed attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità ed occasionalità. In ogni caso, i servizi di custodia non possono accogliere bambini al di sotto dei 36 mesi.
4. I locali e le aree dei servizi in oggetto devono rispettare le norme urbanistiche, quelle relative alla destinazione d'uso dei locali ed ai regolamenti edilizi e d'igiene. Gli spazi, gli arredi ed i giochi devono avere caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute, la sicurezza ed il benessere dei bambini e degli operatori.

Art. 4

Forme di gestione dei servizi

1. Al fine di realizzare un'offerta qualificata e diversificata basata sull'integrazione tra pubblico e privato, si individuano le seguenti forme di titolarità e gestione dei servizi educativi:
 - a) Titolarità e gestione diretta da parte dei Comuni;
 - b) Titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati che garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo, di cui all'articolo 6.
 - c) Titolarità e gestione privata, fatta eccezione di associazioni e/o organizzazioni di volontariato

Art. 5

Partecipazione delle famiglie

1. I titolari dei servizi educativi garantiscono la costituzione di organismi di partecipazione delle famiglie (es. Comitato di gestione, assemblea dei genitori, etc.) che favoriscono la condivisione delle relazioni strategie di intervento, al fine di implementare la qualità delle esperienze di crescita e formazione realizzate dai bambini durante la frequenza.
2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività stesse nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.

Art. 6

Progetto pedagogico e progetto educativo del servizio

1. Il progetto pedagogico ed il progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio educativo.
2. Il progetto pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio educativo.
3. Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico. In esso vengono definiti:
 - a) l'assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare il calendario, gli orari, le modalità di iscrizione, l'organizzazione dei gruppi di bambini ed i turni del personale;

- b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l'organizzazione del tempo di lavoro non frontale;
- c) i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo;
- d) le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.

Art. 7

Gli orientamenti pedagogici

1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico integrato dell'offerta garantiscono i seguenti elementi qualitativi:

a) Progettazione

Progettare significa avere consapevolezza delle proprie intenzioni, darsi degli obiettivi e compiere una costante ed attenta riflessione sui metodi e strumenti necessari per raggiungerli, prevedendo al contempo una flessibilità progettuale sulla base delle risposte della realtà educativa di riferimento (bambini, bambine, famiglie, contesto);

b) Osservazione

Osservare significa avere uno **sguardo intenzionale**, strumento basilare per orientare la documentazione, la riflessione, la risignificazione delle esperienze e più in generale il progetto educativo;

c) Cura ed organizzazione di uno spazio:

accogliente, che sappia prendersi cura dei bambini e delle famiglie, che favorisca la comunicazione e lo scambio di esperienze;

pensato ed organizzato, come ambiente di crescita e di opportunità, che favorisca la curiosità, l'esplorazione e che sostenga la motivazione e la conoscenza dei bambini e delle bambine;

articolato in sezioni e zone diversamente **connotate** con arredi sicuri e adeguati tali da consentire una lettura chiara delle occasioni e delle opportunità e favorire la relazione fra bambini all'interno di **piccolo gruppo**;

bello ed esteticamente godibile che sappia esprimere cura in un clima di gradevolezza, che incoraggi forme di affezione e rispetto per le cose e per gli altri;

ricco di materiali diversificati in relazione all'età dei bambini e al loro utilizzo, materiali naturali e di recupero che sappiano favorire scoperte, esplorazioni tattili, visive, olfattive e sonore. Uno spazio dove i materiali sia facilmente **accessibili** dai bambini, disposti in modo ordinato e chiaro;

familiare, che non abbia le caratteristiche di un luogo istituzionale, ma percepito dal bambino e dall'adulto come un **contesto conosciuto**, che trasmetta la certezza di sentirsi accolti e valorizzati, dove siano immediatamente visibili segni ed immagini dei soggetti che lo abitano;

d) Documentazione delle esperienze

Il materiale documentale rappresenta le tracce dei bambini e delle loro famiglie e costituisce un importante oggetto di riflessione importante per gli educatori. La documentazione richiede strumenti flessibili e condivisi e deve prendere in considerazione:

la dimensione **individuale** di ogni bambino, per esempio attraverso il **diario individuale**;

la dimensione **collettiva del servizio** e l'identità di quest'ultimo, per esempio attraverso una **pannellistica** stabile che racconti gli obiettivi del servizio, l'idea di bambino, la valorizzazione della quotidianità, etc.;

la dimensione del **gruppo**: bambini, personale e famiglie che quell'anno abitano il servizio, per esempio attraverso un diario di bordo e tutta quella documentazione che testimonia gli specifici percorsi realizzati ogni anno.

e) Dimensione collegiale e stabile del gruppo di lavoro

Il progetto pedagogico si realizza attraverso l'intreccio di saperi e competenze, di molteplici figure professionali che abitano il servizio: educatori, collaboratori, cuochi, coordinatori. Costituisce elemento di qualità la stabilità del rapporto di lavoro del personale ausiliario e educativo;

f) Professionalità dell'educatore

Il personale educativo sostiene ed incoraggia le esperienze dei bambini, rafforza in essi autostima, fiducia, sicurezza, interesse sociale, capacità di cooperare e di sviluppare attività. L'educatore si configura come un professionista attento e capace di cogliere e comprendere la realtà specifica del singolo bambino, la sua storia personale e familiare;

g) Regolarità della frequenza al servizio educativo rappresenta un elemento essenziale per la realizzazione del progetto educativo. Le famiglie sono tenute a favorire la frequenza dei bambini in modo da garantire il massimo beneficio dell'esperienza vissuta dai figli, nonché per consentire un funzionamento stabile dei servizi;

h) Continuità educativa

Continuità verticale tra il nido e la scuola dell'infanzia. Significa prevedere momenti di incontro e formazione comuni atti a favorire scambi di idee e confronti di esperienze;

Continuità orizzontale tra nido e famiglia. Significa sostenere la partecipazione ed il coinvolgimento delle famiglie alla vita del servizio che diviene spazio di incontro e **luogo di**

educazione familiare, attraverso l'organizzazione di laboratori, incontri a tema, momenti informali, occasioni di riflessione e confronto;

i) Formazione in servizio, quale elemento condiviso del sapere educativo a sostegno della qualità che presuppone un *cambiamento* di atteggiamenti, di interpretazioni, di comunicazione, nei confronti di sé stessi e/o degli altri. Una formazione continua, da realizzarsi attraverso i canali formali, quali possono essere appunto corsi di aggiornamento, focus group, seminari, convegni, ecc...ed anche informali quali eventi di ampio respiro culturale;

l) Verifica e monitoraggio iniziale, in itinere e finale del progetto educativo e dei percorsi di esperienza realizzati attraverso l'utilizzo di strumenti adeguati;

n) Valorizzazione della vita quotidiana del servizio e delle routines, che scandiscono il tempo e l'organizzazione del nido, che fanno parte della progettualità culturale ed educativa e svolgono un compito altamente pedagogico e di sostegno alla crescita ed al benessere dei bambini.

Art. 8

Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi

1. I soggetti titolari o gestori pubblici e privati dei servizi educativi garantiscono per gli stessi le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l'omogeneità e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale.

2. Per i servizi educativi accreditati le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 17.

3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1 vengono realizzate le seguenti attività:

- a) supervisione sul gruppo degli operatori del singolo servizio;
- b) monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico e del progetto educativo;
- c) coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie;
- d) aggiornamento e formazione del personale;
- e) raccordo con il coordinamento pedagogico comunale e con i servizi socio-sanitari e promozione della continuità con la scuola dell'infanzia;
- f) raccordo fra le attività gestionali e le attività pedagogiche.

Art. 9

Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunali

1. I Comuni realizzano il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi al fine di garantire il necessario raccordo tra i servizi pubblici e privati presenti sul territorio e la qualificazione del sistema integrato.

2. Le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 17.

3. Le funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale si realizzano con il concorso dei responsabili dei servizi educativi operanti sul territorio.
4. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 3, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi, vengono realizzate le seguenti attività:
 - a) definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti sul territorio;
 - b) supporto nell'elaborazione di atti regolamentari del Comune;
 - c) elaborazione di materiale informativo sui servizi del territorio;
 - d) promozione della verifica e dell'innovazione delle strategie educative, nonché di quelle relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare;
 - e) sviluppo e coordinamento dell'utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio dei relativi risultati;
 - f) promozione, in accordo con i coordinatori pedagogici dei servizi, del piano della formazione degli operatori e monitoraggio dell'attuazione dello stesso;
 - g) analisi dei dati relativi alla gestione amministrativa dei servizi del territorio, in collaborazione con i responsabili dei servizi educativi, nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali e pedagogiche;
 - h) raccordo con l'azienda unità sanitaria locale (azienda USL) per tutti gli ambiti di competenza;
 - i) promozione di scambi e confronti fra i servizi presenti nel sistema locale;
 - l) promozione della continuità educativa da zero a sei anni anche attraverso il coinvolgimento dei referenti della scuola dell'infanzia.

Art. 10

Organismi di coordinamento gestionale e pedagogico zonali

1. Al fine di garantire al contempo coerenza e dinamismo progettuale nell'ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi, le Conferenze zonali per l'istruzione costituiscono, al proprio interno, organismi di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi.
2. Negli organismi di cui al comma 1 le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 17.
3. Gli organismi di cui al comma 1 sono presieduti da un referente individuato dai Comuni della zona. In essi trovano rappresentanza i titolari o i gestori pubblici e privati dei servizi educativi attivi in ambito zonale: almeno un referente per ogni Comune, almeno un referente/rappresentante per i nidi privati presenti in ogni Comune, almeno un referente/rappresentante per le scuole dell'infanzia statali presenti in ogni Comune, almeno un referente/rappresentante per le scuole dell'infanzia private presenti in ogni Comune.
4. Gli organismi di cui al comma 1 svolgono le seguenti funzioni, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi:
 - a) supportano le Conferenze zonali per l'istruzione nella programmazione degli interventi relativi ai servizi educativi, anche attraverso l'analisi di dati sui servizi del territorio;
 - b) promuovono la formazione permanente del personale operante nei servizi;

- c) definiscono principi omogenei per l'adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai criteri di accesso ai servizi e ai sistemi tariffari;
- d) supportano e promuovono l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso l'analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;
- e) promuovono la continuità educativa da zero a sei anni assicurando il confronto con operatori e referenti della scuola dell'infanzia.

Art. 11

Funzioni delle aziende unità sanitarie locali

1. D'intesa con i Comuni, le aziende USL, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2001"), vigilano sul funzionamento dei servizi educativi attivi sul territorio di loro competenza e ne sostengono le attività. In particolare:
 - a) realizzano attività di informazione e prevenzione in tema di salute e benessere nella prima infanzia;
 - b) contribuiscono all'elaborazione e al controllo dei menù, nel caso che il servizio preveda la somministrazione di alimenti;
 - c) collaborano ai progetti di intervento nei confronti di bambini portatori di disagio fisico, psicologico e sociale;
 - d) realizzano le attività istruttorie, di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).
2. Sulle attività di cui al comma 1 i Comuni elaborano, in collaborazione con l'azienda USL, appositi protocolli operativi, di cui promuovono l'adozione anche da parte delle strutture private autorizzate al funzionamento.

Art. 12

Criteri di accesso ai servizi educativi e sistemi tariffari

1. I servizi educativi che rientrano nel sistema pubblico dell'offerta, composto dai servizi a titolarità pubblica e da quelli a titolarità privata accreditati e convenzionati ai sensi degli articoli 53 e 54, adottano criteri di accesso predeterminati e pubblici.
2. I criteri di cui al comma 1 prevedono priorità per i casi di:
 - a) disabilità;
 - b) disagio sociale attestato dai servizi sociali territoriali.
3. Nella determinazione della graduatoria di accesso i Comuni applicano criteri che tengono conto della composizione della famiglia e delle condizioni di lavoro dei genitori.
4. Nell'adozione dei sistemi tariffari i Comuni applicano criteri orientati all'equità, quali la valutazione della condizione economica della famiglia.

5. Requisito per l'accesso ai servizi è la residenza in uno dei Comuni della Valdinievole 6. Nella definizione della tariffa applicata, il servizio educativo deve tenere conto dei criteri di qualità pedagogici, organizzativi e gestionali, nonché dei rapporti di lavoro del personale impiegato.

Capo III

Personale

Art. 13

Personale dei servizi

1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito dagli educatori e dal personale ausiliario, che operano secondo il principio della collegialità e nel quadro degli indirizzi del coordinamento gestionale e pedagogico per l'attuazione del progetto educativo.

2. La presenza del personale ausiliario è obbligatoria.

3. Gli educatori sono responsabili della cura e dell'educazione dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo, curano la relazione con i genitori e li coinvolgono nella vita del servizio.

4. Il personale ausiliario è responsabile della gestione della refezione, se prevista, della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori nelle diverse situazioni nell'arco del tempo di funzionamento del servizio. Il personale ausiliario comprende il cuoco per i servizi che prevedono la cucina interna.

5. Alle attività di programmazione, documentazione, partecipazione delle famiglie e formazione in ambito educativo e psicopedagogico è dedicato uno specifico tempo di lavoro che, per gli educatori, non può essere inferiore all'8 per cento del complessivo tempo di lavoro individuale.

6. Fermo restando il rispetto del rapporto educatore/bambino stabilito dal d.p.g.r. 41/R/2013, è obbligatoria la compresenza di almeno due figure professionali dall'apertura alla chiusura del servizio (di cui una può far parte del personale ausiliario)

7. E' ritenuto elemento di qualità la continuità delle figure professionali impiegate nel servizio con rapporti di lavoro a tempo indeterminato

Art. 14

Formazione

1. La formazione degli educatori e del personale ausiliario è svolta in ogni servizio educativo nell'ambito di una programmazione annuale e ne è garantita la continuità nel tempo.

2. Il coordinamento gestionale e pedagogico, sia comunale che di ambito zonale, garantisce la realizzazione di iniziative formative rivolte agli educatori e al personale ausiliario dei servizi del proprio territorio, sia pubblici che privati.

3. Allo scopo di favorire la continuità educativa per i bambini da zero a sei anni i Comuni e le conferenze zonali per l'istruzione promuovono iniziative di formazione congiunta per educatori e insegnanti della scuola dell'infanzia, anche tramite la sottoscrizione di accordi specifici.

Art. 15

Titoli di studio degli educatori

1. Per ricoprire il ruolo di educatore è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - a) laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
 - b) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia; per coloro che sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali, è necessario il conseguimento di esami in materie psicologiche o pedagogiche;
 - c) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
 - d) diploma di liceo delle scienze umane, escluso opzione economico-sociale;
 - e) diploma di dirigente di comunità;
 - f) titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Possono inoltre ricoprire il ruolo di educatore coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), nonché coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno intrapreso il percorso per l'acquisizione di tali titoli di studio e li conseguono entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente.
3. Dal 1° settembre 2018, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono ritenuti validi per l'esercizio della funzione di educatore i titoli di studio di cui al comma 1, lettere a) e b) e i titoli ad essi equipollenti, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché i titoli di cui alle lettere da c) a f) conseguiti entro il 31 agosto 2018.

Art. 16

Titoli di studio del personale ausiliario

1. Il personale addetto alla cucina con funzione di cuoco possiede l'attestato di qualifica professionale specifico.
2. Il personale con funzione di operatore ausiliario deve avere assolto l'obbligo scolastico.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a coloro che svolgono o hanno svolto la funzione di cuoco o di operatore ausiliario alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 17

Titoli di studio per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico

1. I soggetti che svolgono le funzioni di coordinamento pedagogico sono in possesso di laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di coordinamento pedagogico alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Possono inoltre svolgere le funzioni di coordinamento pedagogico coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) entro il 31 agosto 2014 conseguono un diploma di laurea in discipline umanistiche o sociali;
 - b) entro il 31 agosto 2018 sostengono esami in materie psicologiche e pedagogiche che comportano l'acquisizione di almeno nove crediti formativi universitari;
 - c) entro il 31 agosto 2018 conseguono un master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia.

Art. 18

Requisiti di onorabilità del personale e contrattualistica di riferimento

1. Costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni di coordinamento pedagogico, educatore e operatore ausiliario presso i servizi educativi il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.
2. Al personale impiegato nei servizi educativi viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il soggetto titolare o gestore del servizio siglato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Capo IV

Strumenti a sostegno della scelta educativa delle famiglie

Art. 19

Carta dei servizi

1. I soggetti titolari pubblici e privati dei servizi educativi adottano la carta dei servizi quale strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e che regola i rapporti tra i servizi e gli utenti.
2. La carta dei servizi contiene i seguenti elementi:
 - a) principi fondamentali che presiedono all'erogazione dei servizi;
 - b) criteri di riferimento per l'accesso ai servizi;

- c) modalità generali di funzionamento e standard di qualità dei servizi;
- d) forme di partecipazione e controllo da parte delle famiglie;
- e) diritti di natura risarcitoria per inadempienze nell'erogazione del servizio.

Art. 20

Elenco comunale degli educatori

1. I Comuni possono istituire elenchi degli educatori al fine di mettere a disposizione delle famiglie personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato.
2. I soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 1 possiedono uno dei titoli di studio previsti all'articolo 13 per l'esercizio della funzione di educatore. I Comuni possono prevedere requisiti specifici ulteriori, come la comprovata esperienza o l'effettuazione di un tirocinio presso un servizio inserito nel sistema complessivo dell'offerta.
3. I Comuni che istituiscono gli elenchi di cui al comma 1 promuovono corsi di aggiornamento professionale rivolti agli educatori, al fine di assicurare la qualità della prestazione.

Capo V

Standard e caratteristiche strutturali comuni ai servizi educativi

Art. 21

Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Il servizio educativo è collocato, di norma, in un edificio con destinazione esclusiva. Qualora la destinazione non sia esclusiva è comunque assicurata autonomia funzionale con una distinta via d'accesso.
2. I Comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, i casi in cui alcuni spazi di quest'ultimo possono essere condivisi fra il servizio educativo e altri servizi ospitati nel medesimo edificio.
3. I Comuni stabiliscono le caratteristiche delle aree e delle strutture in cui possono essere collocati i servizi educativi al fine di garantirne le migliori condizioni di salubrità, anche in relazione all'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico ai sensi della normativa vigente.
4. Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo, interni ed esterni, nonché gli impianti possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità.
5. L'area esterna di cui all'articolo 22 del presente Regolamento è adiacente all'edificio in cui è collocato il servizio educativo.
6. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini sono protetti per garantire la sicurezza degli stessi.
7. In orario di chiusura è possibile l'utilizzo programmato da parte di altri soggetti garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo, anche tramite la previsione di protocolli d'uso dei locali e di sanificazione degli stessi al

termine dell'utilizzo.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi educativi in contesto domiciliare.

Art. 22

Caratteristiche degli spazi esterni

1. L'area esterna del servizio educativo è recintata, attrezzata a verde e di uso esclusivo dei bambini durante l'orario di apertura del servizio stesso e non è inferiore alla superficie interna messa a disposizione dei bambini.

2. L'area esterna è organizzata e attrezzata come ambiente educativo in modo da consentire l'esplorazione libera e il gioco strutturato in relazione alle esigenze delle diverse età. Inoltre dispone di una zona coperta e pavimentata.

3. I comuni possono autorizzare il funzionamento di servizi educativi che dispongono di spazi esterni non contigui alla struttura del servizio, che rispondono alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2.

4. I Comuni possono prevedere la riduzione della superficie degli spazi esterni, di cui al comma 1, fino ad un massimo del 50 per cento, per le strutture ubicate all'interno dei centri storici o per aree urbane con particolari caratteristiche.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi educativi in contesto domiciliare.

Titolo II

Nido d'infanzia

Capo I

Definizione e requisiti strutturali

Art. 23

Nido d'infanzia

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo di interesse pubblico rivolto a bambini da tre mesi a tre anni, che consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a educatori qualificati.

2. Il nido d'infanzia promuove, in stretto raccordo con le famiglie, un progetto educativo orientato a sostenere il benessere e lo sviluppo integrale dei bambini, nel rispetto dei ritmi e degli stili individuali di crescita e sviluppo.

Art. 24

Caratteristiche degli spazi interni

1. Nel nido d'infanzia gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Tali spazi sono organizzati in modo tale da favorire i bambini nell'usufruirne in modo libero e autonomo, secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo, nonché garantendo un facile collegamento con l'area esterna.

2. I principali ambiti funzionali degli spazi interni sono i seguenti:

a) un ingresso strutturato in modo da garantire un filtro termico per l'accoglienza;

b) unità funzionali comprensive di ambienti per il gioco, il pranzo e il riposo, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale, finalizzate ad accogliere un gruppo di bambini compreso fra un minimo di sette e un massimo di venticinque; ogni unità funzionale prevede anche ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini;

c) spazi comuni, ivi compresi eventuali laboratori utilizzabili dai bambini dei diversi gruppi;

d) servizi generali, compresi cucina o zona per lo sporzionamento di pasti confezionati all'esterno della struttura;

e) spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi igienici.

3. Sono inoltre previsti spazi per il riposo dei bambini di norma fino a dodici mesi, nonché per tutti gli altri se il servizio funziona anche durante il pomeriggio.

4. Nel caso di nidi d'infanzia con ricettività fino a venticinque bambini, gli ambiti funzionali di cui al comma 2, lettere b) e c) possono essere integrati in un unico ambiente.

5. I nidi d'infanzia già autorizzati all'entrata in vigore del presente regolamento possono non prevedere l'ingresso con filtro termico di cui al comma 2, lettera a) e ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini per ogni unità funzionale, come disciplinato dal comma 2, lettera b).

Art. 25

Standard dimensionali per gli spazi interni

1. Gli spazi del nido d'infanzia destinati a ingresso, unità funzionali e spazi comuni hanno, complessivamente, una superficie minima di 5 metri quadrati per bambino.

2. L'ambiente destinato al bagno e al cambio dei bambini, di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), ha una dimensione minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini, e contiene almeno tre wc, riducibili a due wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta con doccia flessibile per il lavaggio dei bambini.

3. La zona destinata a educatori, genitori ed altri adulti è organizzata per i colloqui e le riunioni di piccoli gruppi. All'interno della struttura è consentita la raccolta e la tenuta di un archivio documentale inerente le attività del servizio.

4. Ai nidi d'infanzia già autorizzati all'entrata in vigore del presente regolamento, il comma 2 si applica esclusivamente per le dimensioni minime previste per lo spazio destinato al bagno e al cambio dei bambini.

Art. 26

Organizzazione degli spazi destinati ai bambini

1. Gli ambienti del nido d'infanzia destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini, anche in piccolo gruppo, contengono arredi e giochi che garantiscono la sicurezza e il benessere dei bambini, nel rispetto della normativa vigente.
2. Nello spazio sono presenti segni personali di riconoscimento legati ad ognuno dei bambini accolti e le esperienze svolte dai bambini sono valorizzate e rese visibili agli stessi bambini e alle loro famiglie.
3. I diversi materiali di gioco sono organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini stessi.

Art. 27

Ricettività e dimensionamento

1. La ricettività minima e massima del nido d'infanzia è fissata rispettivamente in sette e sessanta posti.
2. Possono accedere al nido d'infanzia bambini che abbiano compiuto tre mesi e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
3. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, i regolamenti comunali possono prevedere l'iscrizione di un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. In ogni caso, il numero dei bambini che il servizio è autorizzato ad iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.
4. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, si provvede, previo parere del Comune, alla riduzione del numero di bambini accolti o all'incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio.
5. I Comuni regolamentano la permanenza presso il nido d'infanzia oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Capo II

Requisiti organizzativi

Art. 28

Modalità di offerta del servizio

1. Il calendario annuale di funzionamento del nido d'infanzia prevede l'apertura per almeno quarantadue settimane con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì compresi.

2. L'orario quotidiano di funzionamento, a partire dalla mattina, è compreso fra un minimo di sei ore e un massimo di dodici ore. Ciascun bambino può frequentare il nido d'infanzia per un massimo di dieci ore giornaliere.

3. Il servizio educativo prevede l'erogazione del pranzo e modalità di iscrizione e frequenza diversificate.

4. Non è consentita l'acquisizione dall'esterno di pasti destinati a bambini nel primo anno di vita.

Art. 29

Rapporto numerico tra educatori e bambini

1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini è riferito a non meno dell'80 per cento dei bambini complessivamente iscritti al nido d'infanzia ed è:

- a) non più di sei bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai dodici mesi;
- b) non più di sette bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra dodici e ventitré mesi;
- c) non più di dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi.

2. Il sistema dei turni degli educatori è strutturato in modo da garantire:

- a) il rapporto numerico educatore bambino nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio in relazione ai bambini presenti;
- b) il massimo grado di compresenza fra educatori per la continuità di relazione con i bambini nell'arco della giornata.

3. Il personale ausiliario operante nel nido d'infanzia è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere. I Comuni individuano i parametri per definire l'adeguatezza numerica del personale ausiliario.

Titolo III

Servizi integrativi

Capo I

Spazio gioco

Sezione I

Definizione e requisiti strutturali

Art. 30

Spazio gioco

1. Lo spazio gioco è un servizio educativo dove i bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio. L'accoglienza è articolata in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell'utenza.

Art. 31

Caratteristiche degli spazi interni

1. Nello spazio gioco gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Tali spazi sono organizzati in modo tale da favorire i bambini nell'usufruirne in modo libero e autonomo, secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo, nonché garantendo un facile collegamento con l'area esterna.

2. I principali ambiti funzionali dello spazio gioco sono i seguenti:

- a) un ingresso strutturato in modo da garantire un filtro termico per l'accoglienza;
- b) unità funzionali comprensive di ambienti per il gioco, il pranzo e il riposo, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale, finalizzate ad accogliere un gruppo di bambini compreso fra un minimo di sette e un massimo di venticinque; ogni unità funzionale prevede anche ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini;
- c) spazi comuni, ivi compresi eventuali laboratori utilizzabili dai bambini dei diversi gruppi;
- d) spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi igienici.

3. Nel caso di spazi gioco con ricettività fino a venticinque bambini, gli ambiti funzionali di cui al comma 2, lettere b) e c) possono essere integrati in un unico ambiente.

4. Gli spazi gioco già autorizzati all'entrata in vigore del presente regolamento quali centro gioco educativo ai sensi del d.p.g.r. 47/R/2003 possono non prevedere l'ingresso con filtro termico di cui al comma 2, lettera a) e ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini per ogni unità funzionale, come disciplinato dal comma 2, lettera b).

Art. 32

Standard dimensionali per gli spazi interni

1. Gli spazi dello spazio gioco destinati a ingresso, unità funzionali e spazi comuni hanno, complessivamente, una superficie minima di 4 metri quadrati per bambino.

2. Lo spazio destinato al bagno e al cambio dei bambini ha una dimensione minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini, e contiene almeno tre wc, riducibili a due wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta per il lavaggio dei bambini.

3. La zona destinata a educatori, genitori ed altri adulti è organizzata per i colloqui e le riunioni di piccoli gruppi. All'interno della struttura è consentita la raccolta e la tenuta di un archivio documentale inerente le attività del servizio.

4. Per gli spazi gioco già autorizzati all'entrata in vigore del presente regolamento quali centri gioco educativi ai sensi del d.p.g.r. 47/R/2003 il comma 2 si applica esclusivamente per le dimensioni minime previste per lo spazio destinato al bagno e al cambio dei bambini.

Art. 33

Organizzazione degli spazi destinati ai bambini

1. Gli ambienti dello spazio gioco destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini anche in piccolo gruppo, contengono arredi e giochi che garantiscono la sicurezza e il benessere dei bambini, nel rispetto della normativa vigente.
2. Nello spazio sono presenti segni personali di riconoscimento legati ad ognuno dei bambini accolti. Le esperienze svolte dai bambini sono rese visibili e restituite nel loro valore agli stessi bambini e alle famiglie.
3. I diversi materiali di gioco sono organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini stessi.

Art. 34

Ricettività e dimensionamento

1. La ricettività minima e massima dello spazio gioco è fissata rispettivamente in sei e cinquanta posti.
2. Possono accedere allo spazio gioco bambini che hanno compiuto diciotto mesi di età e che non hanno compiuto tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
3. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, i regolamenti comunali possono prevedere l'iscrizione di un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. In ogni caso, il numero dei bambini che il servizio è autorizzato ad iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.
4. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, si provvede, previo parere del Comune, alla riduzione del numero di bambini accolti o all'incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio.
5. I Comuni regolamentano la permanenza presso lo spazio gioco oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)

Sezione II

Requisiti organizzativi

Art. 35

Modalità di offerta del servizio

1. Il calendario annuale di funzionamento dello spazio gioco prevede l'apertura per almeno tre mesi.
2. L'orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo tre ore, in caso di apertura solo antimeridiana o solo pomeridiana, e un massimo undici ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l'interruzione del servizio fra la mattina e il pomeriggio.
3. Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate, antimeridiane o pomeridiane, per periodi di tempo mai superiori alle cinque ore.
4. Nello spazio gioco non viene erogato il pranzo e non è previsto il riposo pomeridiano.

Art. 36

Rapporto numerico tra educatori e bambini

1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini è riferito a non meno dell'80 per cento dei bambini complessivamente iscritti allo spazio gioco ed è:
 - a) non più di otto bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai ventiquattro mesi;
 - b) non più di dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi.
2. Nella gestione dei turni degli educatori è garantito al massimo grado la continuità di relazione degli educatori con i bambini.
3. Il personale ausiliario operante nello spazio gioco è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e collabora con gli educatori. I comuni individuano i parametri per definire l'adeguatezza numerica del personale ausiliario.

Capo II

Centro per bambini e famiglie

Sezione I

Definizione e requisiti strutturali

Art. 37

Centro per bambini e famiglie

1. Il centro per bambini e famiglie è un servizio nel quale si accolgono i bambini da zero a tre anni insieme ai loro genitori o ad altra persona adulta autorizzata dai genitori.

2. I genitori o gli altri adulti che accompagnano i bambini nella frequenza del centro dei bambini e delle famiglie partecipano attivamente all'organizzazione e gestione di alcune attività, sulla base del progetto educativo.

Art. 38

Caratteristiche degli spazi interni

1. Nel centro bambini e famiglie gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Tali spazi sono organizzati in modo tale da favorire i bambini nell'usufruirne in modo libero e autonomo, secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo, nonché garantendo un facile collegamento con l'area esterna.

2. I principali ambiti funzionali del centro per bambini e famiglie sono i seguenti:

- a) un ingresso strutturato in modo da garantire un filtro termico per l'accoglienza;
- b) ambienti per il gioco, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale;
- c) ambienti per il bagno e il cambio dei bambini;
- d) spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi igienici.

Art. 39

Standard dimensionali per gli spazi interni

1. Gli spazi destinati a ingresso e ambienti per il gioco del centro per bambini e famiglie hanno, complessivamente, una superficie minima di 5 metri quadrati per bambino.

2. Lo spazio destinato al bagno e al cambio dei bambini hanno una dimensione minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini, e contiene almeno 3 wc, riducibili a 2 wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta per il lavaggio dei bambini.

3. Per i centri bambini e famiglie già autorizzati all'entrata in vigore del presente regolamento quali centri bambini e genitori ai sensi del d.p.g.r. 47/R/2003 il comma 2 si applica esclusivamente per le dimensioni minime previste per lo spazio destinato al bagno e al cambio dei bambini.

Art. 40

Organizzazione degli spazi destinati ai bambini e ai genitori

1. Gli ambienti del centro per bambini e famiglie destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini anche in piccolo gruppo, contengono arredi e giochi che garantiscono la sicurezza e il benessere dei bambini, nel rispetto della normativa vigente.

2. I diversi materiali di gioco sono organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini stessi.

3. La zona destinata a educatori, genitori e ad altri adulti è organizzata per i colloqui e le riunioni di piccoli gruppi, nonché per consentire la raccolta e la tenuta di un archivio documentale inerente le attività del servizio.

Art. 41

Ricettività e dimensionamento

1. La ricettività minima e massima del centro per bambini e famiglie è fissata rispettivamente in sei e quaranta posti.

2. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, i regolamenti comunali possono prevedere l'iscrizione di un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. In ogni caso, il numero dei bambini che il servizio è autorizzato ad iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.

3. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, si provvede, previo parere del Comune, alla riduzione del numero di bambini accolti o all'incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio.

4. I comuni regolamentano la permanenza presso il centro per bambini e famiglie oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Sezione II

Requisiti organizzativi

Art. 42

Modalità di offerta del servizio

1. Il calendario annuale di funzionamento del centro per bambini e famiglie prevede l'apertura per almeno tre mesi, con attività svolta almeno due giorni alla settimana.

2. L'orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo tre ore, in caso di apertura solo antimeridiana o solo pomeridiana, e un massimo di dieci ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l'interruzione del servizio fra la mattina e il pomeriggio.

3. Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate, antimeridiane o pomeridiane, per periodi di tempo mai superiori alle cinque ore.

4. Nel centro per bambini e famiglie non viene erogato il pranzo e non è previsto il riposo pomeridiano.

Art. 43

Rapporto numerico tra educatori e bambini

1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini del centro bambini e famiglie è di non più di dieci bambini per educatore ed è riferito a non meno dell'80 per cento dei bambini complessivamente iscritti
2. Nella gestione dei turni degli educatori è garantita al massimo grado la continuità di relazione degli educatori con i bambini.
3. Il personale ausiliario operante nel centro dei bambini e delle famiglie è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e collabora con gli educatori. I comuni individuano i parametri per definire l'adeguatezza numerica del personale ausiliario.

Capo III

Servizio educativo in contesto domiciliare

Sezione I

Definizione e requisiti strutturali

Art. 44

Servizio educativo in contesto domiciliare

1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato con personale educativo presso un'abitazione.
2. Il servizio educativo in contesto domiciliare può accogliere fino a sei bambini contemporaneamente e può essere attivato con almeno tre iscritti.
3. Possono accedere al servizio educativo i bambini che abbiano compiuto i tre mesi di età e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
4. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità della situazione, previo parere del Comune, il titolare del servizio provvede alle necessarie variazioni organizzative.
5. Il Comune che autorizza i servizi educativi in contesto domiciliare realizza il coordinamento pedagogico di cui all'articolo 7 per gli stessi in modo da favorire un'effettiva interazione con gli altri servizi educativi del sistema integrato comunale e promuovere l'aggiornamento professionale degli educatori.

Art. 45

Spazi interni ed esterni

1. Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo in contesto domiciliare, interni ed esterni, nonché gli impianti degli stessi possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini e del personale addetto.
2. Il servizio educativo dispone di ambienti, spazi, arredi, giochi e altri materiali idonei e organizzati in modo da garantire l'accoglienza di un piccolo gruppo di bambini, offrire opportunità di relazione e gioco e garantire al contempo le necessarie attività di cura e igiene personale.
3. La superficie interna di un servizio educativo domiciliare destinata alle attività di gioco e al riposo, ove previsto ai sensi dell'articolo 46, comma 3, non può essere inferiore a 20 metri quadrati, esclusa la zona per il cambio e l'igiene personale, che è organizzata in uno o più locali e dotata di acqua corrente calda. Per i servizi autorizzati a decorrere dall'anno educativo 2014/2015, agli spazi di cui al presente comma è assicurata autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione
4. Per la preparazione dei pasti o lo sporzionamento dei pasti forniti dall'esterno è inoltre disponibile uno spazio inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee. Le modalità di acquisizione degli alimenti, di preparazione e di somministrazione dei pasti sono sottoposte alle norme igienico-sanitarie vigenti.
5. La preparazione di pasti all'interno è obbligatoria per i bambini fino a dodici mesi di età.

Sezione II

Requisiti organizzativi

Art. 46

Modalità di offerta del servizio

1. Il calendario annuale di funzionamento del servizio educativo in contesto domiciliare prevede l'apertura per almeno otto mesi, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì.
2. L'orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo di quattro e un massimo di undici ore.
3. Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate. In caso di frequenza superiore alle cinque ore è prevista la fruizione del pranzo e il riposo.

Art. 47

Disposizioni di carattere organizzativo

1. In caso di apertura quotidiana di sei o più ore, la gestione del servizio non può essere affidata ad un solo educatore.
2. La gestione del servizio prevede la sostituzione immediata delle assenze degli educatori ad esso assegnato.
3. La gestione del servizio prevede la reperibilità di una figura adulta, diversa dagli educatori ad esso assegnati, che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno. Tale figura possiede i requisiti di cui all'articolo 18, comma 1.

4. Gli educatori non possono svolgere le funzioni inerenti la preparazione e lo sporzionamento dei pasti, che sono svolte da altro soggetto.
5. Gli educatori possono svolgere le attività di pulizia e riordino generale dell'ambiente al di fuori del tempo di frequenza dei bambini.

Titolo IV Continuità verticale

Capo I Continuità verticale

Art. 48

Centri educativi integrati zerosei

1. Per la realizzazione della continuità verticale, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) della l.r. 32/2002, la Regione promuove la sperimentazione di centri educativi che realizzano l'integrazione tra nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia, di seguito denominati "Centri zerosei".

Art. 49

Standard generali

1. Il centro zerosei accoglie bambini da tre mesi a sei anni in un'unica struttura in cui si svolgono, in modo integrato, le attività rivolte ai bambini delle diverse fasce di età.
2. Per garantire la continuità e l'integrazione delle attività educative il centro zerosei deve far riferimento ad un unico soggetto gestore.
3. Gli standard di riferimento, i titoli di studio degli educatori e i rapporti numerici con i bambini frequentanti derivano dalla combinazione e integrazione di quelli definiti dal presente regolamento, per i servizi educativi per la prima infanzia, e dalla normativa vigente, per le scuole dell'infanzia.

Art. 50

Progetto pedagogico ed educativo

1. Il progetto pedagogico e il progetto educativo, di cui all'articolo 6, prevedono l'integrazione delle attività rivolte alle diverse fasce di età accolte.
2. Il progetto educativo in particolare sviluppa l'integrazione delle attività rivolte alle diverse età accolte attraverso adeguate modalità di organizzazione degli spazi, dei gruppi dei bambini e dei turni del personale.

Titolo V

Autorizzazione al funzionamento, accreditamento e funzioni di vigilanza e controllo

Capo I

Autorizzazione al funzionamento e accreditamento

Art 51

Autorizzazione al funzionamento e accreditamento

1. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti privati l'autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.
2. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti pubblici non comunali l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.
3. L'accreditamento costituisce condizione perché un servizio educativo a titolarità di soggetti privati possa accedere al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici.
4. I servizi educativi a titolarità comunale possiedono i requisiti previsti per l'accreditamento e possono accedere ai contributi di cui al comma 3.

Art. 52

Requisiti e procedimento di autorizzazione

1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune in cui intende esercitare l'attività.
2. La richiesta di autorizzazione al funzionamento contiene l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, nonché dai regolamenti comunali, con particolare riferimento a:
 - a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
 - b) ricettività della struttura e rapporti numerici fra operatori e bambini;
 - c) titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;
 - d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
 - e) progetto pedagogico, progetto educativo e carta dei servizi.
3. Ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).

4. Fino alla definizione della modulistica di cui al comma 3 sono utilizzabili i moduli messi a disposizione del Comune.

5. L'autorizzazione al funzionamento è rilasciata entro il termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta.

6. Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell'autorizzazione, di cui al comma 2, viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi.

7. L'autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini.

8. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata dell'autorizzazione stessa, presenta al SUAP competente:

a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesta della permanenza dei requisiti dell'autorizzazione già concessa;

b) la domanda di rinnovo per l'autorizzazione, nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all'autorizzazione in corso di validità.

9. Per la verifica dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento, la conferenza zonale può mettere a disposizione dei Comuni del territorio una commissione multiprofessionale operante con continuità. Qualora la conferenza zonale per l'istruzione non metta a disposizione una commissione multiprofessionale, i Comuni possono individuare e regolamentare il funzionamento di un gruppo tecnico comunale, presieduto da un Presidente, responsabile della struttura di direzione competente in materia di servizi educativi per la prima infanzia e ulteriori membri (ad es. responsabili dell'U. O. attività produttive, servizio tecnico, edilizia scolastica, urbanistica, un coordinatore pedagogico) che realizza l'istruttoria valutativa e rilascia il parere al SUAP nei procedimenti di autorizzazione ed accreditamento.

Art. 53

Requisiti e procedimento per l'accreditamento

1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di accreditamento al SUAP del Comune in cui intende esercitare l'attività oppure, in caso di servizi già autorizzati, in cui il servizio ha sede.

2. La richiesta di accreditamento contiene l'attestazione del possesso dell'autorizzazione al funzionamento o dei relativi requisiti.

3. Il soggetto richiedente l'accreditamento assicura altresì:

a) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venti ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;

b) l'attuazione delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 8, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 17;

- c) l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;
 - d) l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
 - e) la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
 - f) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai Comuni per la rete dei servizi educativi comunali;
 - g) ulteriori requisiti previsti dai Comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio.
4. L'accreditamento è rilasciato entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta. Nel caso in cui la domanda di accreditamento sia presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento, tale termine ha durata massima pari a sessanta giorni.
5. Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella richiesta di accreditamento è tempestivamente comunicata al SUAP al fine di una sua valutazione ed eventuale aggiornamento dell'accreditamento.
6. Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell'accreditamento, di cui al comma 3, viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi.
7. La domanda per il rinnovo dell'accreditamento, da inoltrare entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo coperto dal precedente accreditamento, contiene la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accreditamento.
8. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata dell'accreditamento stesso, presenta al SUAP competente:
- a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, che attesta della permanenza dei requisiti dell'accreditamento già concesso;
 - b) la domanda di rinnovo per l'accreditamento nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all'accreditamento in corso di validità.

Art. 54

Convenzioni

1. I Comuni possono convenzionarsi con le strutture accreditate per ampliare la propria capacità di offerta di servizi educativi e, in particolare, per acquisire la disponibilità di tutta o parte della loro potenzialità ricettiva a favore di bambini iscritti nelle proprie graduatorie.
2. Le convenzioni prevedono condizioni particolari nel caso di accoglienza di bambini portatori di disabilità.

Capo II

Obblighi informativi e funzioni di vigilanza e controllo

Art. 55

Obblighi informativi dei soggetti titolari e gestori dei servizi educativi

1. I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta entro il termine stabilito dal Comune. Il Comune inserisce i dati di propria competenza e valida quelli inseriti dai soggetti titolari non comunali di norma entro il 28 febbraio di ogni anno.
2. Il sistema informativo regionale assicura la ricomposizione informativa di cui all'articolo 18 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).
3. Nel caso in cui il Comune accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti al comma 1, assegna un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.
4. Il mancato adempimento dell'obbligo di inserimento dei dati di cui al comma 1 può comportare la sospensione dei finanziamenti regionali di qualsiasi natura relativi ai servizi educativi fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 56

Vigilanza sui servizi educativi

1. I Comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio. Le modalità di effettuazione delle ispezioni sono definite dai regolamenti comunali.
2. Le aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell'ambito della verifica delle materie di propria competenza, ai sensi dell'articolo 9.
3. Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, quest'ultimo provvede alla sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
4. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al comma 1 i Comuni rilevino la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvedono, previa diffida per l'adeguamento, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
5. Il Comune, anche avvalendosi del sistema informativo regionale, informa la Regione dei provvedimenti di revoca di autorizzazione e di accreditamento adottati. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.
6. Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, ne sospende con effetto immediato l'attività.

Capo III

Finanziamenti per gli edifici adibiti a servizi educativi

Art. 57

Destinazione degli edifici adibiti a servizi educativi

1. Gli edifici adibiti a servizi educativi gestiti dai Comuni o da altri soggetti pubblici, che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per cinque anni ad uso diverso da quello per il quale è stato concesso il finanziamento. La Regione può consentire una diversa destinazione nel caso in cui l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o sia prevista una diversa soluzione insediativa del servizio educativo.
2. Gli edifici adibiti a servizi educativi gestiti da soggetti privati, che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per dieci anni ad uso diverso da quello per il quale è stato concesso il finanziamento. La Regione può consentire una diversa destinazione nel caso in cui l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o altro servizio sociale.
3. Nel caso di modifica della destinazione dell'immobile antecedente ai termini previsti ai commi 1 e 2, la Regione stabilisce, in relazione alla residua durata di destinazione dell'immobile ed all'ammontare del finanziamento concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario è tenuto a restituire.

Titolo VI

Disposizioni transitorie e finali

Capo I

Disposizioni transitorie e finali

Art. 58

Disposizioni transitorie relative ai servizi educativi già autorizzati

1. Le disposizioni di cui al titolo II e al titolo III, capi I e II si applicano ai servizi educativi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a partire dall'anno educativo 2014/2015.
2. Le autorizzazioni al funzionamento e gli accreditamenti già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento ai servizi educativi pubblici e privati hanno validità fino al 31 agosto 2014.

Art. 59

Disposizioni transitorie relative agli spazi esterni

1. I servizi educativi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non dispongono di una zona coperta e pavimentata nell'area esterna, come previsto all'articolo 22,

comma 2, provvedono all'adeguamento dell'area stessa in occasione dei primi lavori di ristrutturazione edilizia.

2. I Comuni definiscono criteri di deroga, anche in via transitoria, alle disposizioni di cui all'articolo 22, commi da 1 a 3 del presente regolamento, per i servizi educativi già autorizzati alla data di entrata in vigore dello stesso, ai sensi delle seguenti disposizioni del d.p.g.r. 47/R/2003:

a) articolo 14, comma 8;

b) articolo 18, comma 7;

c) articolo 22, comma 7.

3. Per i nidi aziendali già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento in presenza delle condizioni indicate all'articolo 26 ter, comma 8 del d.p.g.r. 47/R/2003, l'autorizzazione rimane valida fino alla definizione, da parte del comune, delle caratteristiche previste all'articolo 21, comma 3.

Art. 60

Abrogazioni

1. Si prende atto che il titolo III del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) è abrogato.